



Alla **COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**
Fax: 06 94539680 segreteria@cgsse.it

pc **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
MATTEO RENZI

PALAZZO CHIGI, PIAZZA COLONNA 370 ROMA, FAX 06 6793543

pc **MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

MARIA ANNA MADIA

CORSO V.EMANUELE II, 116 ROMA, FAX 06 68997188

pc **MINISTERO AFFARI ESTERI -GABINETTO**

FAX 06.3222850

pc **MINISTERO AFFARI ESTERI- UFF. RELAZIONI SINDACALI**

FAX 06.36912799

pc **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

FAX 06 46834023

pc **MINISTRO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA**

STEFANIA GIANNINI

VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA, FAX 06 5813515

pc **UFFICIO DI GABINETTO MIUR**

FAX 06 58492089

pc **UFFICIO RELAZIONI SINDACALI MIUR**

FAX 06.58492716

Oggetto: **precisazione e richiesta di riesame della delibera SCL pos 846/15 e comunque richiesta di immediata attivazione**

Spettabile Commissione con la nostra comunicazione del 27.4.2015 vi abbiamo comunicato la proclamazione *“dello sciopero breve durante le attività connesse alle prove Invalsi di tutto il personale docente, a tempo determinato e indeterminato in Italia e all'estero, con la seguente articolazione per i giorni della somministrazione: nei giorni di somministrazione 6 e 7 maggio per la scuola primaria; 12 maggio scuola secondaria di secondo grado; e secondo la programmazione di ogni Istituzione scolastica per il periodo e la durata della correzione dei test”*.

Al riguardo innanzitutto intendiamo inviarvi la seguente

PRECISAZIONE

Con la predetta dizione intendevamo (e così intendiamo oggi) limitare l'iniziativa sindacale di astensione

- sia quantitativamente ai soli 75 minuti di durata del test nelle sole classi II e al massimo 120 minuti nelle sole classi V della scuola primaria, per ognuno dei due giorni;

- sia qualitativamente alle sole mansioni afferenti alla somministrazione del test ma rimanendo a scuola per garantire la sorveglianza e la continuità didattica, ovviamente con decurtazione dello stipendio di quanti aderiranno allo sciopero per l'intero periodo di durata dei test invalsi nonostante la prosecuzione del servizio.

Sul punto vi ricordiamo come *“secondo la moderna concezione del diritto di sciopero, quale tutelato dall'art. 40 della Costituzione, accolta dalla Suprema Corte, tale forma di protesta e di difesa dei diritti dei dipendenti è infatti costituita da una astensione collettiva dal lavoro disposta da una pluralità di lavoratori per la tutela dei propri interessi ed il raggiungimento di un fine comune. Del tutto irrilevanti risultano pertanto le modalità in cui "lo sciopero" viene effettuato, con il solo limite che tale iniziativa non pregiudichi la produttività dell'azienda ovvero non comporti la distruzione (anche parziale) o una duratura inutilizzabilità degli impianti mettendo in pericolo la loro integrità, con conseguenti effetti negativi sulla possibilità del datore di lavoro di contenere il normale livello occupazionale della propria impresa. Rientra pertanto nel concetto di sciopero legittimo l'astensione parziale dal lavoro anche perché il meno sta nel più e di norma questo secondo tipo di sciopero reca per forza di cose minor danno all'azienda” (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-10-1999, n. 11147).*

E quindi la nostra indizione non solo è lecita ma non provocherà alcuna difficoltà organizzativa

- né di rilevazione sull'adesione dato che ovviamente i dirigenti scolastici sapranno prima dell'inizio della prova i nominativi di tutti gli aderenti dovendo essi necessariamente palesare la propria astensione dalla somministrazione dei test, nella modalità di comunicazione così come già regolata ;
- né di modalità di partecipazione in quanto la chiara perimetrazione contenuta nella presente precisazione - e che sarà trascritta nell'indizione che comunicheremo ai lavoratori - rende chiaro che qualsiasi comportamento difforme non sarà qualificabile astensione collettiva rimanendo così nell'usale campo dell'adempimento/inadempimento individuale.

Ciò premesso

RILEVIAMO

- che la legge 146/1990 non sottopone a regolamentazione ogni iniziativa sindacale ma solo quelle che impattino sull'esigenza di *“assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami”*,
- ma le lecite modalità di indizione del nostro sciopero in nessun modo mettono a repentaglio *“la continuità del servizio”*, né *“gli scrutini finali”* e neppure *“gli esami”*

dato che per espressa qualificazione normativa i test Invalsi sono tesi a rilevare gli *“aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico”* e non certo degli utenti, unici destinatari della normativa di tutela della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Tutto ciò premesso le stesse modalità di indizione dello sciopero escludono in radice l'applicabilità della procedure e dei limiti previsti dalla L.146/1990, e proprio per consentirvi di rilevare ciò vi abbiamo mandato la comunicazione del 27 aprile 2015, e per questo siamo a scrivervi la presente specificazione.

Premesso tale primo ed assorbente argomento siamo comunque a precisare altresì

- che con lo sciopero della Scuola del 24 aprile proclamato da ben 8 sigle sindacali compresa USB Pi, si è aperta una vera e propria vertenza nazionale che ha come scopo da parte delle OOSS e dei lavoratori il ritiro del Disegno di Legge 2994;
- che il 24 aprile coincideva con l'apertura del dibattito parlamentare;
- che ad oggi, va registrata da parte del Governo la non volontà al dialogo né con le OOSS, né con gli organismi legittimi previsti dai Decreti Delegati (Collegi Docenti, Consigli d'Istituto, Consigli di classe) che vedono la partecipazione di tutte le componenti della scuola;
- che la funzione della Commissione è quella di *“garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”* e che in questo caso le prove Invalsi vengono erroneamente innalzate ad *“un diritto della persona ”* mentre è certo che esse hanno per inequivoca qualificazione legislativa un ben differente compito che certo non può essere ritenuto del medesimo rango del diritto dei lavoratori della scuola a scioperare per il ritiro di un Disegno di Legge che ne stravolgerà la vita;
- che la proclamazione di sciopero per i giorni 6-7 maggio 2015, relativo alle sole classi II e V della sola scuola primaria, non viola la normativa in riferimento allo sciopero proclamato per il giorno 12 maggio 2015, essendo detti scioperi rivolti ad lavoratori di ordini di scuola diversi ; ed essa si pone comunque nel contesto della vertenza già aperta con lo sciopero del 24 aprile (già insieme ad un altro settore privato degli ex-LSU) e che ben può essere, dunque, considerata come un prolungamento della stessa azione di sciopero
- che la decisione unilaterale dell'Invalsi (comunque organo pubblico i cui dirigenti sono nominati e diretti dal Miur) di modificare il calendario delle prove fissato già con lettera del 28 ottobre 2014, è un provvedimento che non riporta alcuna formale giustificazione a che è stato pubblicamente motivato dal Ministro e dai dirigenti competenti al solo fine di depotenziare lo sciopero già indetto per il 5 maggio 2015;

- che la scelta di comunicare il 27 aprile lo slittamento al 6 e 7 maggio è all'evidenza stata pensata ed effettuato con tali modalità di tempo all'esclusivo fine di evitare nuove proclamazioni di sciopero stante l'obbligo di preavviso di giorni 15 previsto dall'Accordo Nazionale per il comparto Scuola del 3 marzo 1999;
- che tale decisione costituisce una chiara condotta vieta dall'art. 28 L.300/70 che reprime (anche con sanzioni di rango penale) tutti i *"comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero"*, ed è altresì una chiara violazione dell'art.4 comma 2 dell'Accordo del 3 marzo 1999 laddove prevede che *"nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto."*
- che è espresso obbligo della Commissione rilevare e comunicare alle parti tutte le *"eventuali violazioni delle disposizioni"* afferenti al codice di autoregolamentazione quale certamente è l'iniziativa di spostare al 6 e 7 maggio il test Invalsi presa lo scorso 28 aprile;

Per tali motivi

CHIEDIAMO PRELIMINARMENTE

All'adita Commissione di rilevare come le modalità dell'astensione collettiva proclamata dalla scrivente O.S. in nessun modo attenta ai diritti costituzionali degli utenti e comunque non compromettono in modo alcuno l'esigenza di *"assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami"*.

IN ALTERNATIVA CHIEDIAMO

ai sensi dell'art. 13 L.146/1999 e art. 4. comma 2 di invitare il Miur ad attivarsi immediatamente per l'annullamento della disposizione del 28 aprile con conferma dei test alla data già programmata del 5 e 6 maggio o, in ulteriore subordine, con spostamento ad altra data eccedente i *"periodi di esclusione dello sciopero "* e segnalazione all'autorità competente.

Restiamo in attesa di un vostro sollecito riscontro motivato per comunicarvi le nostre determinazioni finali.

Distinti saluti

Roma, 29 aprile 2015

Per l'USB- Pubblico Impiego- Scuola

Barbara Battista

Francesco Bonfini

